



N.930/2010 V.G.

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

Dr. Maria Serena Riccobono - Presidente, rel.

Dr. Mauro D'Urso - Giudice

Dr. Francesca Gentilini - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex art. 99 L.F. proposto dall'Avv. L.M. avverso il decreto 29/11/2010 del G.D. del fallimento C. Spa che ha reso esecutivo lo stato passivo delle domande di credito, escludendo il credito insinuato in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per complessivi euro 75.000,00 di cui al contratto di consulenza professionale stipulato con la società in data 12/3/2010 (quanto a euro 60.000,00 per compenso ed euro 15.000,00 per penale) sul presupposto *"Si rigetta l'insinuazione in quanto si ritiene non sufficiente la documentazione allegata all'istanza per dimostrare la mole di lavoro svolta che giustifichi la congruità dei compensi richiesti, seppur contrattualizzati . Il creditore allega esclusivamente alcune mail inviate a colleghi dove si richiede la verifica presso alcuni Tribunali dell'esistenza di cause in corso . Circa la penale richiesta pari ad euro 15.000,00 si ritiene non dovuta in quanto non è stata provata la comunicazione di risoluzione del contratto. Il G.D. specifica che in ordine alla risoluzione si osserva che la medesima non è avvenuta e l'interruzione del rapporto dipende dalla stessa declaratoria di fallimento . Il compenso potrebbe essere determinabile come equo compenso ma la documentazione allegata non consente una concreta determinazione dell'attività svolta"* ;

vista la memoria difensiva depositata dall'Avv. U.C. nell'interesse della Curatela, sentiti i procuratori delle parti all'odierna udienza camerale ed esaminata la documentazione versata in atti dal solo ricorrente

OSSERVA

Il G.D. ha escluso dal passivo fallimentare il credito insinuato poiché alla domanda non erano allegati - come invece espressamente prescrive il comma 6 dell'art. 93 L.F. - i documenti dimostrativi del credito.

A supporto dell'odierna opposizione il ricorrente ha prodotto ulteriore, scarna e parziale documentazione circa la dedotta, ingente attività professionale svolta (segnatamente : corrispondenza con l'ufficio amministrativo della precedente gestione doc.6 ; documentazione fiscale- contabile raccolta, tra cui plurime visure presso svariate Camere di Commercio doc.7 ; verbale di consegna atti sottoscritto

dall'Amministratore Piero Martini in data 28/5/2010 doc. 9 : off. elenchi rispettivamente in calce alla domanda di insinuazione doc. 1 e al ricorso di cui si controverte) .

Rispetto a tali produzioni alcune considerazioni si impongono .

Recentemente occupandosi ex professo della questione relativa alla ammissibilità della produzione da parte dell'opponente di documenti

non prodotti con l'istanza di insinuazione al passivo fallimentare la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "*Nel giudizio di opposizione a stato passivo, relativo a fallimento ...cui si applica la cd. disciplina intermedia dettata dal D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, anteriamente alle modifiche introdotte con il D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il creditore opponente con il ricorso introduttivo del giudizio di opposizione a stato passivo può produrre nuovi documenti, non prodotti nel corso del procedimento di verifica dei crediti disciplinato dalla L. Fall., artt. 95 e ss. "* (Cass. 11/9/2009, n. 19697 ; conf. Cass. 26/11/2010 n. 24028).

Dalla lettura della parte motiva della pronuncia emerge che la Suprema Corte è giunta a siffatta conclusione sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

L'art. 93, comma 6, nel regolare il contenuto della domanda d'insinuazione stabilisce che "*al ricorso sono allegati i documenti*

dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene".

Nella c.d. disciplina intermedia il successivo comma 7 (abrogato dal c.d. decreto correttivo) stabiliva che "i documenti non presentati con la domanda devono essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo", rilevando che "la ragione dell'abrogazione della norma va individuata nelle critiche che ad essa erano state mosse dai primi commentatori, che avevano osservato che essa prevedeva per il deposito dei documenti lo stesso termine entro il quale, ai sensi dell'art. 95, comma 2, il curatore doveva depositare in cancelleria il progetto di stato passivo, cui seguiva la possibilità per i creditori di

presentare osservazioni scritte sino a cinque giorni prima dell'udienza di verifica dei crediti. Ne derivava che i creditori dovevano provvedere al deposito dei documenti prima ancora di conoscere le eccezioni del curatore, con la conseguenza di dover ritenere o che la produzione di ulteriori documenti fosse preclusa, con conseguente lesione del diritto di difesa, o che invece essa fosse consentita all'udienza, derivandone lo svuotamento della funzione acceleratoria del termine di decadenza previsto dall'art. 95, comma 7. Il legislatore del decreto correttivo ha ritenuto di risolvere la questione sopprimendo il termine in parola, sì che attualmente la produzione di documenti in sede di verifica è consentita senza limiti temporali sino alla pronuncia del giudice delegato sulla domanda di insinuazione del credito".

Orbene, ha osservato la Corte, come "la lettura costituzionalmente orientata, compatibile con la tutela del diritto di difesa, delle norme in questione, impone questa conclusione [id est, ammissibilità delle produzioni documentale nuova nel giudizio di opposizione]. "Se infatti il creditore incontra il termine di decadenza per la produzione di documenti previsto dall'art. 93, che scade prima che egli sia posto in grado di conoscere le eccezioni sollevate dal curatore, ne deriva che egli deve essere posto in grado di porre in essere quelle produzioni documentali che tali eccezioni abbiano richiesto. La previsione di una produzione in sede di udienza di verifica non è espressa ed è da

ritenere che sia limitata, come per le prove costituenti, dalle esigenze di speditezza della procedura, con la conseguenza che tale produzione deve essere necessariamente ammessa in sede di opposizione, con l'atto introduttivo del giudizio".

Altro argomento a favore della conclusione rassegnata nel principio di diritto sopra riportato è indicata dalla Corte nella disposizione del comma 9 dell'art. 99 L.F., come vigente prima del decreto correttivo (D. L.vo n. 169/07), in forza della quale nel corso del giudizio "*il Tribunale, se necessario, - può autorizzare la produzione di ulteriori documenti*".

Anche questa previsione è stata abrogata dal D. L.vo n. 169/07.

Orbene, avendo la Suprema Corte tratto il sopra enunciato principio

proprio argomentando dalle citate disposizioni - in base alle quali, come appena ricordato, i documenti non presentati con la domanda di insinuazione al passivo fallimentare dovevano essere depositati, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo (art. 93, co. 7) ed il Tribunale, nel corso del giudizio di opposizione, poteva ammettere la produzione di ulteriori documenti (art. 99, co. 9) - oggi abrogate, si deve incontrovertibilmente concludere nel senso che in relazione alle procedure fallimentari apertesesi dopo il 1 gennaio 2008 resta esclusa la possibilità di produrre in sede di opposizione documentazione non prodotta sino all'udienza di verifica dei crediti avanti il Giudice Delegato.

Per un verso, infatti, è venuta meno la prospettata violazione del diritto di difesa avendo (ora) il creditore la possibilità di replicare alle conclusioni del Curatore, anche depositando documentazione sino all'udienza di verifica e, per altro verso, dal testo dell'art. 99 L.F. è stata espunta la (previgente) possibilità di autorizzare la produzione di ulteriore documentazione nel corso del giudizio di opposizione.

Dalle svolte considerazioni deriva l'inammissibilità delle ulteriori produzioni documentali, versate in atti solo nella presente sede giurisdizionale, con conseguente conferma della esclusione della

0
i
t

relativa posizione dallo stato passivo del fallimento non essendo stata prodotta la documentazione attestante il credito richiesto .

Quanto alla lamentata esclusione della penale di euro 15.000,00 di cui all'art. 3 del contratto di consulenza professionale (*"Sarà facoltà dell'Avv. Castagna recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento e senza preavviso alcuno nei casi di inadempimento della Società nei termini di consegna dei documenti richiesti o di morosità nel pagamento dei compensi a lui dovuti a qualsiasi titolo, per qualunque ragione. Al verificarsi di tali circostanze, la C. s.p.a. oltre ai compensi maturati sino a quel momento e all'importo di cui al successivo art. 6), dovrà corrispondere, entro e non oltre 5 (cinque) giorni da una semplice richiesta scritta termine*

da ritenersi essenziale - la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) a titolo di penale espressa. Tale penale non è riducibile dal Giudice e la Società rinuncia al diritto di chiedere tale riduzione giudiziale, ed è fatta comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore eventualmente subito dal Consulente, risarcibilità espressamente convenuta ai sensi dell'art. 1382 c. 1, ultima parte c.c.") è sufficiente osservare che la

comunicazione datata 21/7/2010 (doc. 10) con la quale l'odierno opponente afferma avere esercitato il recesso in forma scritta ex art. 3 contratto cit. non solo è successiva alla declaratoria fallimentare intervenuta in data 8/7/2010, ma è addirittura esclusa dal tenore della stessa, in cui l'asserita volontà di sciogliere il contratto viene solo prospettata per l'ipotesi di mancato pagamento di quanto preteso (*"...mi vedrò costretto ad avvalermi della facoltà di cui all'art. 3"* : cfr. doc. 10) con ciò smentendo l'avvenuto esercizio del diritto di recesso, d'altronde escluso dallo stesso opponente nella domanda di insinuazione al passivo (cfr. pag. 3, 5° cpv. : doc. 1) .

Spese a carico dell'opponente soccombente liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

dichiara l'inammissibilità del ricorso ;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore dell'opponente, che si liquidano in complessivi euro 1.578,00, di cui euro 78,00 per spese

ed il residuo per diritti e onorari, oltre 12,50% rimb. forf. spese, 4% CPA e
IVA come per legge .

SI COMUNICHI

Verbania, 10/3/2011

Il Presidente

Dr. Maria Serena Riccobono

II CASO.it